

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 139/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 28 dicembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; con l’assistenza dell’Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

2) RICORSO DELL’A.S.D. FILSPORT CASTELLANA AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA CON DIFFIDA DI € 1.000,00, NONCHÉ PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3;**
- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. VITO SGOBBA;**
- **SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATRICE ROSA LAVOPA;**
- **SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATRICE ISABEL PUGLIESE;**
- **SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATRICE BARBARA CORRIERO;**
- **SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATRICE CRISTINA DENTAMARO;**
- **SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATRICE DOMENICA LADOGANA;**
- **SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATRICE MARIA PONTRELLI,**

INFLITTE SEGUITO GARA FILSPORT CASTELLANA/EURNOVA DEL 5.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 44 del 9.12.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Filsport Castellana di Castellana Grotte (Bari):

- riduce ad €500,00 l’ammenda inflitta alla società;
- riduce a 5 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta alle calciatrici Lavopa Rosa e Pugliese Isabel;
- riduce a 3 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta alle calciatrici Corriero Barbara, Dentamaro Cristina, Ladogana Domenica e Pontrelli Maria.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

ORDINANZA ISTRUTTORIA

1) RICORSO DELL’A.S.D. CASINO’ DI VENEZIA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VERONA CALCIO A 5 /VENEZIA CALCIO A 5 DEL 20.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 214 del 1.12.2010)

La C.G.F. ritenuta la necessità di acquisire agli atti del procedimento il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Siracusa al calciatore Dos Santos Da Silva Carlos Augusto, tesserato in favore della società Verona Calcio a 5 S.r.l., dispone che a cura della Segreteria venga acquisito il suddetto documento.

Rinvia la causa all’udienza del 14.1.2011 ore 13:30.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 28 dicembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete